

Legge regionale 23 agosto 1984 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1984

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, concernente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale >>.

Art. 2

Dopo l' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è inserito il seguente articolo 4 bis:

<< Art. 4 bis

L' Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale. >>